

Codice A1805B

D.D. 25 agosto 2023, n. 2217

Art. 114 del D.Lgs. 152/2006, D.M. 12/10/2022, n. 205, art. 33 del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022 e art. 14 del D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi - Approvazione rinnovo del "Progetto di gestione della diga di Castello", sita nel comune di Pontechianale (CN), presentato da Enel Green Power...



ATTO DD 2217/A1805B/2023

DEL 25/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 114 del D.Lgs. 152/2006, D.M. 12/10/2022, n. 205, art. 33 del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022 e art. 14 del D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi - Approvazione rinnovo del "Progetto di gestione della diga di Castello", sita nel comune di Pontechianale (CN), presentato da Enel Green Power srl.

Premesso che :

con il decreto 12 ottobre 2022, n. 205 è stato approvato il nuovo Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che abroga il precedente decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004;

l'art. 4 del decreto prevede che il progetto di gestione sia predisposto e presentato dal gestore e approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, anche attraverso il ricorso ad apposita conferenza di servizi, entro sei mesi dalla sua presentazione;

l'art. 1, comma 2 del medesimo decreto stabilisce che le regioni debbano adottare entro un anno una specifica disciplina per gli invasi costituiti da sbarramenti di propria competenza e che nelle more di tale adozione si applicano le disposizioni regionali vigenti;

l'art. 33, comma 1, del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022 stabilisce che gli articoli e gli allegati relativi alle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, del precedente D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione di uno specifico regolamento regionale in attuazione del piano di tutela delle acque (PTA), regolamento ad oggi non ancora emanato.

Considerato che:

ai sensi della suddetta previsione normativa, il proponente Enel Green Power Srl ha trasmesso per l'approvazione dell'aggiornamento del Progetto di Gestione della diga di Castello, sita nel comune di Pontechianale (CN), con istanza del 25/01/2023, giorno dell'entrata in vigore del suddetto decreto, che è quindi pienamente applicabile;

il progetto di gestione della diga era stato approvato in precedenza con D.D. n.1445 del 13/06/2013, e sulla base dei dati raccolti durante la gestione il gestore propone un aggiornamento del Progetto di gestione precedentemente approvato in scadenza perché la sua validità risultava pari a dieci anni;

ai sensi dell'art. 21-ter del D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004, l'autorità competente per l'espletamento del procedimento di approvazione dei progetti di gestione è il Settore regionale competente in materia di sbarramenti (Settore Difesa del Suolo della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica) e pertanto il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Settore Difesa del Suolo;

in data 31/03/2023 è stata effettuata la prima riunione della conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, nel corso della quale alcuni enti partecipanti hanno manifestato la necessità di integrazioni documentali per chiarire alcuni aspetti sia di carattere ambientale che attinenti alla sicurezza dell'opera e dei territori a valle di essa;

in seguito a tale incontro, con nota Prot. 17016 del 18/04/2023, il responsabile del procedimento ha inviato al proponente una formale richiesta di integrazioni indicando puntualmente le informazioni da integrare e dando un tempo per la predisposizione e consegna delle stesse di 60 giorni;

con lettera del 15/06/2023 (protocollo Regione Piemonte n. 25864 del 15/06/2023) il proponente ha quindi trasmesso una nuova versione del progetto di gestione, comprensiva delle integrazioni richieste;

in seguito all'esame della nuova versione del progetto, gli enti componenti la conferenza hanno dichiarato di non ravvisare elementi ostativi all'approvazione dello stesso, indicando tuttavia alcune condizioni e prescrizioni alle quali il proponente dovrà ottemperare;

fra gli enti di cui sopra è compreso l'Ufficio tecnico per le dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, il cui parere preventivo è necessario ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto 12 ottobre 2022, n. 205, espressosi con note prot. Regione Piemonte n. 7460 del 17/02/2023 e n. 26825 del 22/06/2023;

per quanto sopra detto, si può considerare conclusa l'istruttoria del progetto di gestione;

Visti i pareri forniti dalle strutture regionali e dall'ARPA, ai sensi dell'art. 21 quater c. 2 del D.P.G.R. 12/R del 2004:

- nota prot. n. 13706/A1816B del 28/03/2023 del Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- nota prot. n. 111774/A16000 del 11/08/2023 del Settore Tutela e uso sostenibile delle acque;
- nota prot. n. 3274/A19000 del 23/03/2023 del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. Regione Piemonte n. 14780 del 03/04/2023 dell'ARPA - Dipartimento di Cuneo;

nonché quelli forniti dai soggetti portatori di interessi pubblici, ai sensi dell'art. 21 quater c. 3 del

D.P.G.R. 12/R del 2004:

- nota prot. Regione Piemonte n. 16592 del 14/04/2023 del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1;
- nota prot. Regione Piemonte n. 14773 del 03/04/2023 della Provincia di Cuneo - Settore Gestione risorse del territorio - Ufficio Acque.

Visto il verbale della riunione della conferenza di servizi del 31/03/2023 e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Si ritiene pertanto di approvare l'aggiornamento del progetto di gestione relativo alla diga di Castello, sita nel comune di Pontechianale (CN), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.M. 12/10/2022, n. 205;
- la L.R. 25/2003 e s.m.i.;
- la L.R. 23/2008 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022;
- il D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004 e s.m.i.;

DETERMINA

di approvare l'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo della diga di Castello, sita nel comune di Pontechianale (CN), presentato da Enel Green Power Srl (Ns. prot. n. 25864 del 15/06/2023), subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svasso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto, per la trasmissione degli eventuali piani operativi o programmi di sintesi dei necessari preavvisi indicati dal D.M. 12/10/2022, n. 205;
3. la capacità utile sostenibile non dovrà essere ulteriormente ridotta con maggiore accumulo di sedimento, ed il Gestore dovrà pertanto operare con regolarità la rimozione della quota di nuovo apporto stimato in 5.500 m³/anno. Tale prescrizione dovrà essere monitorata entro cinque anni con adeguati rilievi batimetrici i cui risultati saranno trasmessi dal Gestore al Settore regionale Tutela ed Uso sostenibile delle Acque;

4. dovrà essere aggiornato il capitolo 1, *Premessa*, che contiene ancora riferimenti al DM 30 giugno 2004 non più vigente;
5. dovranno essere inseriti, ad esempio in Tabella 3.1, gli elementi geometrici descrittivi dell'invaso di cui all'Allegato 1 che sono mancanti;
6. deve essere inserita una adeguata descrizione delle operazioni effettuate per gestire i sedimenti nel decennio precedente;
7. fatta salva ogni diversa prescrizione stabilita dall'Ente Gestore del sito, la procedura di Valutazione di Incidenza rispetto alla conservazione del sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT1160058 Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè dovrà essere attivata presso l'autorità competente anche in caso di asporto di sedimento a bacino pieno e vuoto o comunque per qualsiasi attività di gestione che possa interferire con le finalità del sito;
8. qualora risultasse necessario operare rimozione dei sedimenti tramite svaso, sfangamento e sghiaiamiento per il mantenimento/recupero della capacità utile stabilita, il Gestore dovrà procedere preliminarmente alla caratterizzazione geomorfologica del corridoio fluviale, come previsto dall'Allegato 1 al DM 205, fornire tutte le informazioni di dettaglio dell'operazione e chiedere le previste autorizzazioni. Il gestore dovrà inoltre riferirsi a quanto in Allegato 3, parte B) e parte C), del DM 205 per quanto riguarda modalità operative e le informazioni necessarie eventualmente pertinenti;
9. in assenza di specifici dati sul trasporto solido del corso d'acqua nelle diverse fasi idrologiche ed a tutela delle comunità acquatiche, le fluitazioni in fase di piena (intervento sistematico) finalizzate alla rimozione di sedimento già presente nell'invaso sono da evitarsi, essendo queste fasi già caratterizzate da eccesso di trasporto solido ed essendo modalità operative per le quali non è previsto alcun monitoraggio degli effetti; è ammissibile procedere ad operazioni limitate a veicolare il trasporto solido in ingresso verso valle rendendo l'invaso trasparente rispetto al sedimento in tali fasi idrologiche;
10. è necessario chiarire il disallineamento tra le rappresentazioni grafiche, dalle quali emergerebbe che lo scarico di fondo (la cui quota di scorrimento è posta a 1523.80 m slm) si trova circa 10 m al di sotto della quota del deposito indicato in batimetria, e quanto riportato in relazione al paragrafo 4.1 in cui si dice che "dal confronto fra le quote del sedimento rilevate dalla batimetria e le quote delle opere di presa e scarico non emergono interferenze legate alla presenza di sedimento presso gli imbocchi di tali opere";
11. l'invaso di Castello, che ha funzione di bacino di accumulo per la risorsa idrica valorizzata energeticamente nella centrale di Casteldelfino, è determinato dallo sbarramento del torrente Varaita di Chianale in comune di Pontechianale, pertanto gli eventuali lavori e/o le future manutenzioni da realizzarsi sull'opera che interferiscono con il corso d'acqua sono soggetti alla preventiva autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904;
12. in analogia a come operato per i lavori di rimozione meccanica del materiale litoide in altri invasi ENEL, si ricorda al gestore Enel Green Power Italia srl che per tali manutenzioni dovranno essere richiesti i necessari provvedimenti concessori ai sensi della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i;
13. tra la documentazione da presentare per l'autorizzazione definitiva dei singoli interventi, se l'intervento interesserà terreni privati con escavazioni fuori alveo, dovrà essere compresa anche una puntuale quantificazione di tutti i materiali litoidi globalmente movimentati, comprendenti quelli per i quali è previsto il riutilizzo dai lavori dell'opera stessa e quelli da mettere a deposito definitivo, ai sensi dell'art.13 della l.r. 23/2016.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal gestore, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del corpo idrico o impatti

ambientali a suo carico non sostenibili nel tempo o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. Eventuali ulteriori impatti significativi non previsti, segnalati da ARPA o altrimenti oggettivamente determinati, oppure la valutazione dei Piani operativi o programmi di attività trasmessi, potranno parimenti comportare la formulazione di ulteriori prescrizioni operative da parte della Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 33/2013.

Gli estensori

ing. Salvatore La Monica

ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)

Firmato digitalmente da Gabriella Giunta